

Disciplinare di incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità di un piano di internazionalizzazione del Parco dei Nebrodi

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di in Floresta, nella sede sita in via, con il presente disciplinare d'incarico,

TRA

Il Comune di Floresta nella persona del Sindaco pro tempore Antonino Cappadona quale legale rappresentante dell'ente comune - denominato "Committente"

E

Il Dott. Carlo Giuffrè, di seguito denominato "Affidatario", nato a Sant'Agata di Militello il 13.03.1968, residente a Torrenova in via Nazionale 140, ivi domiciliato, CAP 98070 codice

fiscale:GFFCRL68C13I199Y – P.IVA:, 02087630832

SI PREMETTE PRELIMINARMENTE CHE

- Il Comune di Floresta sta organizzando la manifestazione denominata "Ottobrando" prevista nel mese di Ottobre 2019;
- Occorre dotarsi di una figura professionale che possa occuparsi di servizio di assistenza tecnica per la gestione contabile e procedurale dell'evento;
- Il dott. Carlo Giuffrè, interpellato per le vie brevi, ha fatto pervenire una proposta di collaborazione ed il proprio CV;
- Dal C.V. si denota una buona esperienza assistenza tecnica e gestione di eventi;

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del Disciplinare tra il Committente e l'affidatario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il Committente affida all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico di servizio di assistenza tecnica per la gestione contabile e procedurale per l'evento "Ottobrando 2019", l'incarico è da intendersi libero professionale e non rappresenta rapporto di dipendenza alcuna. In particolare di seguito si indicano le attività che dovrà svolgere l'incaricato specificandone gli output per singola attività:

- **Attività di assistenza tecnica per gestione contabile e procedurale, garantendo supporto al RUP dell'interevento.**

Art. 2 Oneri e riferimenti vincolanti

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e delle modalità dedotte e risultanti:

- Dalle norme del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di Attuazione;
- Da tutta la documentazione progettuale relativa al servizio di implementazione delle attività previste;
- Da tutti gli ulteriori documenti che saranno forniti nel corso dell'attuazione del progetto.

Art. 3 Obbligazioni generali

1. L'Affidatario deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dagli atti stessi richiamati, all'osservanza delle norme di deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni richieste fermo restando la possibilità dell'utilizzo degli strumenti tecnologici e le strutture logistiche messe a disposizione nell'ambito del progetto da parte dell'Amministrazione.

Art. 4 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario, alla sottoscrizione del presente disciplinare, tutto quanto in suo possesso in relazione all'incarico (condizioni partnership, progetto esecutivo e relativi allegati, eventuali documenti inerenti iniziative correlate alla presente operazione).

Con il compenso stabilito al successivo art. 8 l'Affidatario si impegna a produrre la prestazione professionale pattuita ed ogni altro atto connesso o allegato a richiesta del Committente;

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto redatto, a favore dell'Affidatario, il Committente è autorizzato all'utilizzazione piena ed esclusiva dei documenti e dei risultati dell'incarico.

L'Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) A relazionare periodicamente sulle prestazioni svolte e sulle metodologie seguite ogni qualvolta il Committente lo ritenga necessario;
- b) A far presente al Committente evenienze o emergenze che si verificassero nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

- c) A partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante, anche in orari serali, per l'illustrazione del lavoro, a richiesta del Committente.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, non è ammesso il subappalto.

Art. 5 Efficacia e termini

I termini per l'espletamento delle prestazioni, di cui all'art. 1 del presente disciplinare, decorrono dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e terminano con il completamento dell'attività prevista entro i tre mesi dalla suddetta.

I termini possono essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Committente, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali, le attività affidate comprendono le prestazioni connesse e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza.

In tal senso al fine del rispetto dei termini il Committente si impegna ad assicurare la tempestività dell'azione amministrativa per i procedimenti di propria competenza.

L'incarico conferito potrà essere oggetto di rinnovo e/o estensione disposto da parte del Committente qualora sopraggiungessero elementi di imprevedibilità.

Art. 6 Penale per i ritardi

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate, imputabili all'Affidatario, comporta una penale pari al 5 per mille dell'importo del compenso di cui all'art. 8, per ogni giorno oltre i termini di cui al precedente art. 5 ed al relativo cronoprogramma. Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione comunale.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo. Superato tale importo, l'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Art 7 Variazioni, sospensioni, ordini informali

L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto redatto a quanto previsto.

Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dal

Committente, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente, può essere eseguita o presa in considerazione se non figuri da atto scritto e firmato dall'autorità emanante e validato dal Committente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell'Affidatario.

L'affidatario risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Committente.

Art. 8 Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo previsto per i servizi affidati, come specificato all'art 1 del presente disciplinare, è fissato complessivamente in € (euro 4.800,00), onnicomprensive.

Detto compenso comprende anche le spese concernenti: gli spostamenti e quant'altro si renda necessario all'espletamento delle attività previste nel progetto.

Il Committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Arti. 9 Modalità di Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Fino all'80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, si procederà ai pagamenti dei corrispettivi su presentazione di fattura relativa all'attività svolta descritta in apposite relazioni. Il saldo finale, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, sarà pagato a seguito di presentazione del piano nella sua versione definitiva, della relazione finale e della verifica dei servizi da parte del Committente.

Il Committente si riserva la facoltà di verificare – in ogni momento – l'effettivo stato di avanzamento del Servizio e la corrispondenza tra quanto effettuato e quanto richiesto.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3, Legge n. 136/2010 e all'articolo 2, comma 1, Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i., l'Affidatario indica i seguenti numeri di conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative ai Servizi e corrisposte dal Comune, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità a quanto previsto dall'art. 3, Legge n. 136/2010:

BANCA N. **IBAN: Banca Mediolanum Agenzia di Basiglio (MI). IBAN IT 30C0306234210000000624074**

Fermo restando quanto sopra, ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i pagamenti, a condizione che si tratti di un conto unico secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i. e dalla Legge 136/2010, deve essere comunicato dal Contraente con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante dello stesso.

Tutte le fatture emesse dal Contraente e relative alla prestazione dei Servizi devono indicare le attività rese ed il codice progetto. Le fatture e le relazioni di cui sopra devono pervenire al Committente con modalità elettronica.

I pagamenti riguardanti le prestazioni di cui al presente disciplinare devono essere effettuati tramite bonifico bancario, pena la risoluzione del rapporto tra le parti.

I pagamenti saranno eseguiti dal Committente e, eventuali ritardi per i pagamenti dovuti ai flussi di erogazione del finanziamento, non possono essere imputati all'Amministrazione comunale.

Non è prevista alcuna forma di anticipazione

Art. 10 Risoluzione del Contratto

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di servizi al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni lavorativi, da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata A/R. Il Committente ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del Contratto o alla esecuzione d'ufficio del Servizio a spese del Contraente, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal Contratto di servizi;
- b) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- c) cessione parziale o totale del Contratto di servizi;
- d) accertata esecuzione di parte dei Servizi in subappalto
- e) superamento del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'ammontare delle penali;
- f) violazione dell'art. 3, Legge n. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dal precedente Art. 9;
- g) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti

o parte dei servizi oggetto del disciplinare, da parte dell'Affidatario;

h) cessazione o fallimento dell'Affidatario, salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 18 e 19, Codice Appalti;

j) ogni altra ipotesi prevista dal presente disciplinare.

Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto previste dal codice civile, nel caso di violazioni degli obblighi contrattuali, diverse rispetto a quelle indicate tra le cause di risoluzione espressa, il mancato adeguamento a ripetuta diffida formale – almeno due – è grave inadempimento.

All'Affidatario dovrà comunque essere corrisposto il compenso riguardante le prestazioni svolte.

Art. 11 controversie

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente disciplinare, sarà cura del Committente provvedere agli adempimenti del caso comunicandola con nota scritta a all'Affidatario. Quest'ultimo entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione dovrà riscontrare la stessa.

Le stesse procedure possono essere intraprese dall'Affidatario nei confronti del Committente.

Qualora la controversia rimane irrisolta si devolve il caso all'Autorità Giudiziaria, sia ordinaria sia amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso, il foro competente è quello dell'ambito territoriale del Committente.

Il presente disciplinare è composto da numero (6) pagine questa compresa

Fatto in triplice copia, letto controfirmato e sottoscritto.

Floresta, _____, 2019

Il Committente

L'Affidatario

SCHEMA DI PARCELLA

1. **Attività di redazione del piano:** concernente la realizzazione di un documento che preveda i paesi target su cui investire nonché le metodologie e gli strumenti da adottare per la realizzazione delle attività relative. **Numero 10 giornate complessive per € 300,00/gu per un totale di € 3.000,00 (omnicomprensive di IVA se dovuta).**

N.B. i costi relativi alle risorse umane sono stati elaborati mediante comparazione ai costi per Consulenti esterni ed alle rispettive fasce di livello: fascia A fino ad € 500,00 al giorno, fascia B fino ad € 300,00 al giorno, fascia C fino ad € 200,00 al giorno, oltre IVA, di cui al Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di primo livello del MEF, pag. 138.